

**COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DENOMINATA "THE SHIELD TEAM"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il ventidue giugno.

In Milano, nel mio studio in via Della Moscova n. 40.

Davanti a me Rosanna Di Mauro, notaio in Milano, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SONO PRESENTI

-**CODARA GREGORIO**, nato a Como il 19 luglio 1968, codice fiscale: CDR GGR 68L19 C933G, residente a

-**SARONNE MARIO**, nato a Novara il 22 settembre 1971, codice fiscale: SRN MRA 71P22 F952D, residente a

-**CHICCO PIERO**, nato a Trieste il 23 febbraio 1962, codice fiscale: CHC PRI 62B23 L424B, residente a

-**ORIZIO GIANCARLO**, nato a Milano, il 22 aprile 1962, codice fiscale: RZO GCR 62D22 F205W, residente a

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Tra i suddetti comparenti viene costituita una associazione sportiva dilettantistica con la finalità dell'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, culturale, ricreativa, turistica, denominata

"THE SHIELD TEAM

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

IN FORMA ABBREVIATA

"THE SHIELD TEAM"

avente sede in Milano, attualmente all'indirizzo di Via Salasco n. 21.

ART. 3) L'Associazione ha gli scopi previsti nell'articolo 1 dello statuto che, composto da ventotto (28) articoli, previa lettura da me datane, al presente atto si allega sotto "A" per formarne parte integrante e sostanziale e che regolerà la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

ART. 4) Il Consiglio Direttivo, per **i primi quattro anni** sarà composto da quattro membri nominati nelle persone dei signori:

-**ORIZIO GIANCARLO**, con la qualifica di PRESIDENTE;

-**SARONNE MARIO**, con la qualifica di VICE PRESIDENTE;

-**CODARA GREGORIO**, con la qualifica di SEGRETARIO/TESORIERE;

-**CHICCO PIERO**, con la qualifica di CONSIGLIERE.

I nominati dichiarano di accettare la carica a loro conferita e che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

La rappresentanza e la firma sociali spettano al Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione.

ART. 5) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo di chiuderà il trentuno dicembre duemilasedici (31 dicembre 2016).

ART. 6) I soci fondatori, qui presenti, versano l'importo di euro duecentocinquanta (250) ciascuno nelle mani del nominato Presidente. Il fondo è quindi costituito per l'importo di euro mille (1.000).

ART. 7) Le spese del presente atto restano a totale carico della associazione e si **quantificano**, approssimativamente in euro mille (1.000).

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia su due pagine di un foglio ho dato lettura ai componenti che lo approvano e ci sottoscriviamo alle ore diciannove e minuti sette.

Firmato: Gregorio Codara - Mario Saronne - Piero Chicco - Orizio Giancarlo - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

Allegato A

Racc. 16.894

STATUTO:

Definizione finalità e scopi

Articolo 1

L'associazione sportiva dilettantistica

"THE SHIELD TEAM

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

IN FORMA ABBREVIATA

"THE SHIELD TEAM"

è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, senza fini di lucro e indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Lo scopo principale della associazione è quello di promuovere attività sportive di vario genere dilettantistica e agonistica, formative, informative, istruttive, ricreative, turistiche, culturali, contribuendo in tale maniera alla crescita culturale scientifica tecnica e civile dei propri associati.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreativo ludiche, formative, tecniche di sicurezza e soccorso, valorizzazione, promozione del territorio e della attività sportiva, in cui si può dispiegare una attività civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, solitudine, sono potenziali settori di intervento ed attività della associazione.

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva, dilettantistica e agonistica, diffusione e pratica del tiro sportivo, operativo e di associazione d'arma, in tutte le

sue forme mediante sviluppo e organizzazione di competizioni standardizzate sulla base dei regolamenti delle federazioni e/o associazioni nazionali ed estere quali ad esempio ed a titolo esemplificativo, I.P.S.C., F.I.T.D.S., U.I.T.S., F.I.T.A.V., F.I.A.S., I.A.S.C., U.N.U.C.I., associazioni d'arma e di tutte quelle che si occupano di tiro in genere e che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico Italiano.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline di tiro.

Potrà inoltre assistere e incoraggiare persone e associazioni nella promozione del tiro anche con la creazione di campi o poligoni di tiro sia aperti che coperti, quando ciò sia consentito dalla legge italiana, raccogliere e rendere disponibili ai propri associati informazioni tecniche pertinenti, promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo specifico, collaborare con riviste specializzate e diffondere sull'argomento pubblicazioni anche periodiche riservate ai soci.

Promuovere l'attività agonistica e didattica delle varie specialità di tiro curando anche la preparazione dei suoi iscritti attraverso appositi corsi tenuti da istruttori interni all'Associazione e/o accreditati alle Federazioni competenti; potrà altresì svolgere ogni attività affine, o comunque utile per il raggiungimento dello scopo sopra menzionato.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni e le direttive del CONI e quelle dello statuto ed i regolamenti dell'E.P.S. (Ente di promozione sportivo) a cui l'associazione delibera di aderire.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione e di aggiornamento dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

L'Associazione è aperta anche a tutte le pratiche sportive esercitate in Italia e non in contrasto con le Leggi vigenti, come ad esempio esemplificativo ma non esaustivo il Motociclismo, l'Automobilismo, il Trekking, Trekking bike, lo Sci Nordico ed Alpinismo, l'Arrampicata in Free Climbing e su Ghiaccio, il Canyoning, il Volo sia a vela che a motore, la vela e l'attività subacquea.

L'Associazione nel rispetto delle Leggi vigenti si mette a disposizione tramite i propri Associati per la diffusione della cultura della Protezione Civile e del Soccorso Alpino, anche tramite eventuali mezzi personali e/o associativi rendendosi disponibile agli organi competenti.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte quelle operazioni, mobiliari,

immobiliari, finanziarie, di marketing e comunicazione, che riterrà opportune e necessarie.

Art. 2 - Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all'Associazione; il numero dei soci è illimitato.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali in essere per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
 - E' comunque requisito indispensabile per la presentazione della domanda di ammissione l'esibizione di uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 1. Porto d'armi per difesa personale, tiro a volo, od uso caccia.
 2. Decreto di guardia Giurata
 3. Licenza di trasporto armi (ex art. 76 T.U.L.P.S. ; L. 85/1986)
 4. Tessera di appartenenza ad una Amministrazione Militare o di Polizia
 5. Nel caso di associazione non legata al Tiro, valido documento d'identità
 6. Autocertificazione di sana e robusta costituzione per l'attività prevista
5. Il Consiglio Direttivo - il cui giudizio di accoglimento all'interno della associazione ovvero diniego è insindacabile - provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di giorni quindici (15) dalla presentazione; in caso di respingimento della domanda - diniego all'accoglimento - non è ammesso ricorso.
6. In caso di respingimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivarne le ragioni ma tale motivazione è legata a valutazioni morali e personali.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni; la stessa dovrà essere controfirmata da entrambe i genitori esercenti la potestà genitoriale a cui tutte le responsabilità sono demandate, ed il socio

non gode del diritto di voto in assemblea.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ciò vale anche per i famigliari prossimi del socio sotto la diretta responsabilità del socio stesso.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
4. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
5. I soci hanno il dovere di difendere e promuovere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni o Associazioni a cui l'Associazione stessa è affiliata.

Art. 5 - Decadenza e radiazione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - decesso.
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale con pagamento della quota sociale;
 - la perdita del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività sportiva esercitata;
 - la radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o discreditanzi entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'appropriazione indebita di fondi sociali, atti o documenti di proprietà del circolo implicano l'immediata radiazione dalla Associazione.
2. L'esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all'escluso con successiva annotazione nel libro soci.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'Assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione in particolare del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini e con le modalità di all'art. 11.

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione oppure cessazione dalla carica del Consiglio Direttivo, qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, ciò al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art.11:

- Approvare le modifiche del presente statuto (art. 13);
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui

ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci con diritto di voto, in regola almeno sette (7) giorni prima con il versamento della quota sociale.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede legale od operativa della stessa e sul sito dell'Associazione almeno otto (8) giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea e nomina il Presidente, il Vice presidente, i Consiglieri ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione,

volontariamente e gratuitamente assolta.

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare insindacabilmente sulle domande di ammissione ed eventuale accoglimento dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento, determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- h) adottare i provvedimenti di richiamo scritto, sospensione temporanea, radiazione dalla Associazione.
- i) curare l'ordinaria amministrazione e con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in

conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

j) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 14 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 15 - Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nominando tra i soci un ugual numero di membri.

Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Esso decade allo scadere del mandato e per le altre cause previste dalla legge. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali si fa riferimento all'art. 38 del codice civile. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

4. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti (20) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto da entrambe che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato - conservazione delle scritture sociali -.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano maggiorenni o che non godano dell'esercizio dei diritti civili;
 - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato in essere per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 20 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 22 - Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, associazioni, fondazioni e dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, e dovranno essere reinvestiti nella Associazione stessa.

Art. 23 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di

capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 25 - Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorre la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà la nomina dei liquidatori per la definizione di ogni rapporto sociale.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ente affiliante.

Il deliberato del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico vincola tutti gli Associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 28- Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e dello CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Firmato: Gregorio Codara - Mario Saronne - Piero Chicco - Orizio Giancarlo - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

E' copia conforme all'originale atto ai miei rogiti, munito delle prescritte firme, che si compone di due facciate oltre l'allegato.

Milano,